

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTA** l'ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 6047/2016 ricorso n. 9536/2016, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare delle ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in possesso del diploma magistrale ante 2001/2002;
- VISTO** il decreto di questo Ufficio, prot. 6894 del 3 novembre 2016, con il quale è stato disposto, in esecuzione dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 6047/2016 R.G.9536/2016 **l'inserimento con riserva** in GAE della provincia di Rovigo della docente **TINAZZO FEDERICA nata a Monselice (Pd) il 25/10/1982**, nelle more della definizione del giudizio di merito, con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare tale inserimento nel caso di esito contenzioso con parere definitivo favorevole all'amministrazione;
- VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
- VISTO** il decreto di questo ufficio n. 5524 del 6 settembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017;
- VISTO** il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
- VISTE** le note MIUR prot. n. 45988 del 17.10.2018 e n. 47743 del 29.10.2018 che hanno fornito agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- VISTA** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) del 12 gennaio 2021 n. 1494/2021 e pubblicata in data 05/02/2021, con la quale l'organo giudicante definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge in quanto infondato nel merito ed irricevibile;
- VISTO** il Decreto-Legge n.126 del 29 ottobre 2019, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018;
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla citata sentenza definitiva, disponendo il depennamento di tutti i ricorrenti ivi inseriti in forza dell'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio n. 6047/2016 R.G. 9536/2016 ;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa è definito in senso negativo l'inserimento con riserva della docente Tinazzo Federica , nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Rovigo per la scuola Primaria e la scuola dell'Infanzia a suo tempo disposto con il sopra menzionato provvedimento prot. 6894 del 03/11/2016 e successive rettifiche, il quale cessa pertanto di avere effetto;
2. La ricorrente è conseguentemente depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento (III^fascia) per la scuola Primaria e la scuola dell'Infanzia della provincia di Rovigo, per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 a suo tempo adottate e pubblicate rispettivamente con atto prot. 5010 del 18.10.2017, prot. 682 del 06.08.2018 , prot. 3499 del 23.07.2019 e dalle graduatorie integrate ed aggiornate a seguito di depennamenti dovuti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali valevoli per l'anno scolastico 2020/2021 pubblicate con nota prot. 3089 del 6 agosto 2020, le quali, pertanto, relativamente alla posizione della suddetta ricorrente, cessano di produrre effetti.
3. I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d'istituto di prima fascia risulti eventualmente inserita la docente indicata nel presente provvedimento, avranno cura di notificare lo stesso alla docente interessata e apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusa.
4. Il personale docente supplente destinatario di nomina a tempo determinato con individuazione dalle Graduatorie Provinciali (GPS) o dalle Graduatorie di Istituto (GI) di II e/o di III fascia, non subirà modifiche al contratto in essere in quanto in tali graduatorie è inserito a pieno titolo.
5. I contratti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, eventualmente sorti in ragione dell'iniziale inserimento in GAE (con riserva), saranno oggetto di provvedimenti conseguenti (risoluzione), da adottarsi con atto del dirigente scolastico, giusto quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007;
6. L'Amministrazione si riserva fin d'ora di attivare provvedimenti in autotutela che potrebbero rendersi necessari successivamente.
7. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

- Ai docenti interessati
- Agli Istituti Comprensivi della Provincia di Rovigo
- All'Ufficio III dell'USR per il Veneto
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
- All'URP e all'ALBO on line

Il Dirigente

Dott.Roberto Natale

*"Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrativo Digitale e normativa connessa"*